



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 31 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.°16/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di sequestro n.° 2 del 28.6.2014, ore 11,00, presso la Caserma dei Carabinieri a Marina di Modica, a seguito di chiamata degli stessi, redatto dal T.d.P. Dr. FALLA Antonino, U.P.G. del SIAN-Distretto di Modica, per l'attività di trasporto abusivo di pane e brioches, di circa 5 Kg, provenienti dal panificio "Boscarino" di Boscarino Salvatore, sito a Pozzallo, via G. Pascoli n.° 3 ed effettuato con furgone in corso di voltura a nome del Sig. DI ROSA Carmelo, nato a Noto il 11.4.1974 e residente a Pachino in via Libertà n.° 76;

Vista l'ordinanza di sequestro amministrativo n.° 45 dell'11.7.2014 ASP di Ragusa, che convalidava il verbale di sequestro sopra citato e ordinava al Sig. DI ROSA Carmelo ed al Sig. Civello Enrico, nato a Modica il 30.9.1974 ed ivi residente in C/da Piane n.° 2, trasportatore degli alimenti insieme al Sig. Di Rosa, la conservazione e la custodia dei prodotti sequestrati, sigillati in sacchetti di plastica con cartellino e piombino firmato dal T.d.P. Falla Antonino, a disposizione dell'Autorità Competente fino alla loro distruzione;

Visto il verbale di accertamento n.° 16/SP/14 del 28.6.2014, ore 11,00, a firma del T.d.P. Dr. FALLA Antonino, U.P.G. del SIAN-Distretto di Modica, a Marina di Modica, presso la Caserma dei Carabinieri, in riferimento ad un furgone-negozio vendita pane e prodotti da forno, di proprietà del Sig. DI ROSA Carmelo, già sopra generalizzato che conduceva tale attività **senza notifica attività svolta**, come previsto dal Regolamento CE n.° 852/04 ed in violazione dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n.° 193/07;

Atteso che il trasgressore, Sig. DI ROSA Carmelo era presente al momento dell'accertamento e che gli è stata contestata la suddetta violazione, sanzionata dal medesimo art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007, con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta più €. 4,30 per spese di notifica;

Atteso che la violazione è stata contestata alla presenza del trasgressore ed il verbale gli è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandata A.R., spedita il 17.09.2014 e ritirata dal Sig. DI ROSA Carmelo, nella qualità di proprietario del furgone-negozio, in data 14.10.2014, come risulta dal timbro sull'avviso, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.004,30, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;



Visti gli scritti difensivi presentati presso l'ASP di Ragusa, Autorità Amministrativa competente, dal Sig. DI ROSA Carmelo, nella qualità di proprietario del furgone-negoziò di vendita pane e prodotti da forno, acquisiti con nota prot. n.º E – 0000094 del 07.01.2015, in cui chiedeva, ammettendo quindi la violazione *de quo* a suo carico, di poter pagare la sanzione con una dilazione rateale nella misura di n.º 36 rate, a causa di una situazione di difficoltà economica, ma riferendosi nell'oggetto per mero errore all'Ordinanza di sequestro amministrativo n.º 45/2014 e non al verbale di contestazione n.º 16/SP/14 del 28.6.2014;

Vista la successiva nota del 30.1.2015 ad integrazione degli scritti sopra detti, acquisita al prot. gen. ASP con nota n.º E-0002990 del 16.02.2015, con cui il Sig. DI ROSA Carmelo precisava che i suoi scritti precedenti andavano riferiti al verbale n.º 16/SP/14 e non all'ordinanza di sequestro n.º 45 del 2014, ribadiva la sua richiesta di rateizzazione ed inoltre chiedeva di applicare la sanzione nella misura del minimo edittale;

Viste le controdeduzioni a firma del Dott. Manenti, Responsabile del SIAN-Distretto di Modica, che con nota prot. n.º 988/ASP2015/SIAN del 9.3.2015, dichiarava che *“a carico del ricorrente non esistono agli atti precedenti violazioni dello stesso tenore”*;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. DI ROSA Carmelo nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il ricorrente ammette la sua responsabilità ma rappresenta una situazione economica delicata per cui chiede di essere sanzionato al minimo edittale.

Ritenuto l'esiguo quantitativo di pane sequestrato, che non sono risultati esservi stati vizi di natura igienico sanitari e pericolo per la salute del consumatore ma solo un aspetto puramente amministrativo e formale (l'assenza di autorizzazione) e non risultando agli atti precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente, si ritiene di poter applicare la sanzione nella misura minima in modo da consentire il puntuale pagamento e l'esercizio della attività in modo regolare conformemente a legge.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.º 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.º 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. DI ROSA Carmelo, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (*euromillecinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.566,00 (euromillecinquecentosessantasei /00)



Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al **Sig. DI ROSA Carmelo, nato a NOTO il 11.04.1974 ed residente a Pachino in via Libertà, n.° 76** in qualità di proprietario del furgone-negozio di vendita pane e prodotti da forno;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Si concede, come da richiesta del Sig. DI ROSA Carmelo, la rateazione in misura di n.° 12 rate mensili della somma dovuta per il pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

[1] 8 . MAR. 2015

Ragusa, _____

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aried



9

